|  |  |
| --- | --- |
|  | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

|  |
| --- |
| Comunicato Ufficiale N° 147 del 7 gennaio 2025 |

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 7 gennaio 2025 ha pronunciato le seguenti decisioni

**Reclamo n. 18/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 18 promosso dalla società A.S.D. POLISPORTIVA CANDIA BARACCOLA ASPIO in data 11/12/2024 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 11/12/2027 del sig. DIEGO AQUILANTI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul c.u. n. 54 del 11/12/2024, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale rinvia il procedimento al 13/01/2025 per la sola decisione.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 gennaio 2025.

Il Relatore e Presidente

F.to in originale

Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 7 gennaio 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 20/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 20 promosso dalla società URBIS SALVIA A.S.D. in data 17/12/2024 avverso le sanzioni sportive della perdita della gara 0-3, della squalifica fino al 19/01/2025 del sig. ROBERTO PACIARONI e della squalifica per 5 (cinque) giornate del calciatore JACOPO CIABOCCO applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul c.u. n. 45 del 10/12/2024, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale rinvia il procedimento al 13/01/2025 per la sola decisione.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 gennaio 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 7 gennaio 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 21/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 21 promosso dalla società A.S.D. PANTANO CALCIO in data 17/12/2024 avverso la decisione di respingere il ricorso e convalidare il risultato conseguito sul campo emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 126 del 11/12/2024, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale rinvia il procedimento al 13/01/2025 per la sola decisione.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 gennaio 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Francesco Scaloni Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 7 gennaio 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Reclamo n. 23/CSAT 2024/2025**

**Dispositivo n. 21/CSAT 2024/2025**

a seguito del reclamo n. 23 promosso dal sig. GUIDO PIERBATTISTA in data 30/12/2024 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 18/04/2025 del sig. GUIDO PIERBATTISTA applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 59 del 18/12/2024, ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dal sig. GUIDO PIERBATTISTA.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 gennaio 2025.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale Giovanni Spanti Piero Paciaroni

**Depositato in Ancona in data 7 gennaio 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**ISTANZA DI REMISSIONE IN TERMINI**

della società A.S.D. URBINO CALCIO A 5 per il deposito del reclamo avverso le sanzioni sportive della perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e dell’ammenda di € 100,00 come prima rinuncia applicate dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul c.u. n. 59 del 18/12/2024 gara GNANO 04 – URBINO CALCIO A 5 del 13/12/2024 campionato calcio a 5 serie D girone A.

**ORDINANZA**

la Corte sportiva d’appello territoriale, esaminata l’istanza e tutti gli atti ad essa allegati, preso atto che nella fattispecie non è ravvisabile un errore scusabile che possa consentire la remissione in termini, non potendo rientrare la motivazione addotta tra le cause non imputabili alla parte ricorrente che giustificherebbero la remissione in termini in quanto non è dipeso da un errore oggettivo, incolpevole e giustificabile ( in merito: Cass. 287/2019 ).

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 7 gennaio 2025.

**Depositato in Ancona in data 7 gennaio 2025**

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del C.R.M. il 07/01/2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Il Segretario  (Angelo Castellana) | Il Presidente  (Ivo Panichi) |